



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LUCCA

Registrazione di Atto Privato

Il 15/11/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZQ , serie 3 , numero 1262

data di stipula: 09/11/2024

ident.vo telematico: TZQ24L001262000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CPCSML68A01G713X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91044010485				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

L'INCARICATO del Servizio
Cinzia Leopizzi

Cinzia Leopizzi

STATUTO ASSOCIAZIONE ARTE DEL PROCESSO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Lucca (LU), l'Associazione di promozione sociale denominata "Arte del processo" ai sensi del decreto legislativo 117 del 2 agosto 2017 e successive modifiche (più avanti per brevità CTS) e del Codice Civile.

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.

La sede dell'Associazione "Arte del processo", più avanti chiamata per brevità Associazione, può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio direttivo. L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della tutela dei diritti civili, della promozione della cultura, della ricerca scientifica, favorendo la partecipazione democratica delle persone alla vita civica ed alla società attraverso la diffusione del "Processwork", o "Arte del Processo" e della "Deep Democracy" o "Democrazia Profonda". L'Arte del Processo, sviluppata da Arnold Mindell, è un approccio multidisciplinare e multidimensionale al cambiamento il cui strumento fondamentale è la consapevolezza e la cui filosofia di riferimento è una Democrazia Profonda. Intendiamo per Processo il flusso ininterrotto di informazioni che un soggetto può percepire consapevolmente o meno e, per Arte l'integrazione delle metodologie messe in atto per sostenere e facilitare il flusso di informazione o Processo.

L'Arte del Processo integra conoscenze di psicologia junghiana, fisica moderna, pensiero taoista, teoria della comunicazione e teoria dei campi, sapienza occidentale e saggezza orientale, attingendo all'intera esperienza umana, da quella indigena e sciamanica millenaria alle più avanzate teorie scientifiche, con l'obiettivo di lavorare sul potenziamento della percezione di sé e sullo sviluppo del potenziale umano, così come sullo sviluppo di una democrazia più profonda – valorizzando tutti i ruoli, le posizioni, i sentimenti, le esperienze del corpo e gli stati alterati di un individuo come di un gruppo.

Idea fondamentale dell'Arte del Processo è l'esistenza di un'intelligenza collettiva e organizzatrice alla base di ogni evento della realtà. La Democrazia Profonda si ottiene quando ciascuna delle parti coinvolte in un processo sviluppa il proprio senso di responsabilità per se stessa e per l'insieme cui appartiene, sentendosi da esso ascoltata e rispettata, così come l'insieme è ascoltato, rispettato e responsabilizzato verso ciascuna delle sue parti. Il frutto di questo spirito profondamente democratico non sarà un comportamento dettato dalla maggioranza, ma qualcosa che rappresenta l'interezza, la totalità dell'essere in questione.

In particolare l'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, si propone di diffondere e sviluppare la conoscenza da parte del pubblico e le metodologie del Processwork e della Deep Democracy, nonché applicare le stesse a favore di organizzazioni pubbliche e private e di comunità, anche per il tramite di attività formative, di istruzione e di ricerca scientifica e sociale.

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

Art. 3. Le finalità di cui all'art. 2 si realizzano mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale, come definite dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. Formazione universitaria e post-universitaria;
6. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



7. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
8. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
9. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
10. Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
11. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

| 2 |

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà svolgere ogni attività compatibile con le disposizioni del CTS e con il presente statuto, in particolare potrà:

- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
- realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- svolgere attività di facilitazione di gruppi, individui, coppie, organizzazioni formali ed informali e comunità, applicando le metodologie dell'Arte del processo e della Democrazia profonda;
- dare vita ad una scuola permanente, rivolta ai propri soci, che si proponga di approfondire, diffondere e sperimentare le metodologie dell'Arte del Processo e della Democrazia Profonda;
- promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere culturali ed artistiche intese all'incremento della cultura in tutte le sue forme;
- promuovere, favorire ed effettuare anche direttamente attività educative e di istruzione, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- svolgere, tramite professionisti specializzati che applichino anche le metodologie dell'Arte del processo e della Democrazia profonda, attività rivolta alla consapevolezza ed al benessere delle persone e dei gruppi, che possano anche qualificarsi come attività di counseling, psico-terapeutiche e/o di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- organizzare iniziative di scambio di informazioni e competenze fra i soci secondo metodologie educative e didattiche tra pari;
- organizzare e sostenere attività di scambio interculturale tra i vari popoli e paesi del mondo;
- collaborare con associazioni nazionali e internazionali che si occupano di promuovere scambi e promozione culturale;
- attivare e gestire fra i propri soci banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
- attivare e gestire fra i propri soci gruppi d'acquisto di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- realizzare direttamente o indirettamente la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- costituire, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;



- promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Comitato Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Le attività diverse da quelle di Interesse Generale, in quanto secondarie e strumentali alle stesse, elencate al presente articolo, potranno essere esercitate solo nel rispetto dei limiti e criteri individuati con il Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del CTS.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

Soci

Art. 4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e gli enti senza scopo di lucro, tramite richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dei medesimi, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni specificandone i motivi.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. ordinari;
- b. onorari.

Soci ordinari sono coloro, persone e enti tramite il loro legale rappresentante che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone o enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza in quanto si siano distinti per meriti particolari: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I soci onorari non possono superare in ogni caso il 5% del numero complessivo dei soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6. Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e, se maggiorenni, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 8. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire categorie di sostenitori e simpatizzanti dell'Associazione, secondo modalità stabilite con Regolamento interno. Tali categorie di soggetti non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di godere delle agevolazioni fiscali per i servizi ricevuti dall'Associazione, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 9. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Coordinatore, legale rappresentante;
- d. il Vice-coordinatore;
- d. l'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Metodo decisionale

Art. 10. L'Associazione si ispira a modalità decisionali partecipative, inclusive, trasparenti, che permettano di raggiungere il consenso più ampio possibile. Sebbene le decisioni siano assunte a maggioranza semplice o, nei casi previsti, alle maggioranze qualificate stabilite dal presente Statuto, nelle Assemblee generali dei Soci, ordinarie o straordinarie, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e negli altri organi collegiali definiti dal presente Statuto o dai regolamenti interni, il Coordinatore o chiunque presieda la riunione curano che il criterio di definizione delle decisioni garantisca modalità collegiali che tengano conto della molteplicità e della varietà delle posizioni e si articolino in una serie di assemblee secondo un percorso definito dai Regolamenti interni o dall'organo collegiale medesimo.

Assemblea dei soci

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai consiglieri quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci, iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli

associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. Ciascun associato ha un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea è normalmente presieduta dal Coordinatore in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera, con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. | 5 |

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio o il rendiconto preventivo e il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
- procede all'elezione dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 13. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei soci con diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 9, compreso il Coordinatore, nominati dall'Assemblea fra i soci; esso dura in carica 3 esercizi o un tempo inferiore stabilito dall'Assemblea in sede di elezione. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Coordinatore ed il Vice Coordinatore e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Coordinatore;
- delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7.

| 6 |

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o qualora gli stessi siano divenuti meno di 3. In tali casi i membri restanti indicano elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Coordinatore

Art. 18. Il Coordinatore è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Coordinatore vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Coordinatore fa piena prova dell'assenza per impedimento del Coordinatore.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Coordinatore.

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

Art.19

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 20. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dal termine di ciascun esercizio il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. L'Assemblea di approvazione del bilancio può tenersi, in seconda convocazione, entro e non oltre il 30 giugno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) dai redditi del patrimonio;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- h) donazioni e lasciti testamentari;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 22. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Volontari e lavoratori

Art. 23. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tutti i soci ordinari sono abitualmente iscritti nel Registro dei Volontari. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato in favore dell'Associazione, anche in forma occasionale, devono presentare richiesta di adesione come soci.

| 8 |

Art. 24. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'art. 35 co. 3 del d.lgs. 117/17.

Libri Sociali

Art. 25. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente e specificandone le motivazioni. Il Presidente, verificate le motivazioni, ne consente la visione entro 90 giorni alle seguenti condizioni:

- che sia assicurata la corretta applicazione delle normative sulla sicurezza dei dati personali e sensibili presenti nei libri sociali;
- che sia presente un membro del Consiglio Direttivo ed un consulente dell'Associazione esperto in materia legale, fiscale e contabile.

I soci richiedenti sono tenuti a rimborsare all'Associazione le spese inerenti.

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Art. 27. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

